

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	710
COCCIA	709
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	709
Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1614)	
PRESIDENTE	710, 714, 715, 718
ACCREMAN	713, 714, 716
COCCIA	716
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	713, 714, 715, 718
FELISETTI	718
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	710, 713, 714, 715, 716, 718
PENNACCHINI	716, 718
RIELA	715, 716, 718
SPAGNOLI	713, 714, 715, 718

Sull'ordine dei lavori.

COCCIA. Onorevole presidente, vorrei proporre di esaminare in una delle prossime sedute (se possibile anche in quella di domani), sulla base di adeguate comunicazioni da parte del Governo, le principali vicende in corso relative all'ordinamento giudiziario.

Mi rivolgo pertanto anche alla cortesia dell'onorevole sottosegretario, chiedendogli di fornirci assicurazione a che ci siano fornite al più presto, in questa sede, delle notizie su alcune delle grandi vicende che impegnano l'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

Intendo riferirmi soprattutto ai rapporti tra Governo e magistratura in ordine allo sciopero, alle prospettive che si profilano per una mediazione, così come relativamente alla agitazione in corso che paralizza la giustizia, quella, cioè, promossa dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

Si tratta di vicende che incidono profondamente nella vita dell'amministrazione della giustizia; quindi saremmo grati al Governo se volesse darci una risposta ed un chiarimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Me ne farò interprete presso il ministro. Non so però se egli potrà rispondere a questi quesiti già domani.

La seduta comincia alle 10,20.

FELISETTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'ordine dei lavori, la trattazione dell'argomento segnalato dall'onorevole Coccia è, per sua stessa ammissione, condizionata dalla disponibilità del Governo a riferire al riguardo. Riterrei allora opportuno, senza pervenire ad una richiesta formale da parte della Commissione, accertare nella prossima seduta la disponibilità del ministro della giustizia a fornire le comunicazioni richieste dall'onorevole Coccia.

La Commissione potrà allora adottare le iniziative che riterrà necessarie. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato approvato dal Senato) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed altri, e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 1973.

Ricordo che, conclusa la discussione nelle linee generali e dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione aveva affidato ad un gruppo informale di lavoro, il 28 febbraio 1974, l'esame preliminare degli articoli.

L'onorevole Musotto ha facoltà di illustrare le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro.

MUSOTTO, Relatore. Nella mia qualità di relatore, avevo preparato un documento illustrativo dei lavori svolti e che avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione della Commissione. In esso, erano contenute alcune proposte di modifica avanzate dal gruppo di lavoro, insieme con altre avanzate da chi vi parla. Questo documento avrebbe dovuto essere discusso dal gruppo di lavoro prima di essere portato in questa sede, ma ciò non è stato possibile. Mi limiterò pertanto, nella seduta odierna, ad esporne il contenuto.

Una prima proposta consiste in un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del codice

penale, concordato in sede di gruppo di lavoro, sul quale però l'onorevole Spagnoli ha espresso alcune riserve. Questo comma aggiuntivo così recita:

« Nessuno può essere punito, ancorché abbia commesso un fatto conforme al modello legale della fattispecie, se tale fatto non abbia effettivamente leso l'interesse tutelato dalla norma ».

Si è voluto, accanto al principio della tipizzazione del fatto, porre la regola che l'autore di un fatto conforme al modello legale sia punito solo quando tale fatto abbia effettivamente leso l'interesse tutelato. Si intende, in tal modo, agganciare saldamente il reato ad un dato obiettivo e cioè alla effettiva lesione del bene o interesse tutelato.

È vero che la regola espressamente enunciata potrebbe considerarsi implicita nel nostro sistema penale, tuttavia poiché il principio non trova sempre riconoscimento nella applicazione pratica, si è voluto esplicitamente indicarlo.

In verità, in un sistema penale come il nostro, in cui la norma si pone a tutela di determinati interessi, per la sussistenza del reato non basta la realizzazione del fatto tipico, ma occorre ancora la lesione del bene o interesse tutelato.

Il principio enunciato potrebbe apparire, quindi, superfluo, ma si ritiene tuttavia di indicarlo, perché ciò potrebbe essere, come si è rilevato precedentemente, di guida nell'applicazione pratica.

È superfluo rilevare che la esigenza della lesione effettiva non trova applicazione nelle ipotesi in cui il bene o interesse abbia perduto rilevanza sociale. L'esclusione della punibilità, in altri termini, va riferita soltanto alla non sussistenza della lesione e non anche alla ipotesi in cui la lesione stessa abbia perduto rilevanza sociale. In tali casi spetta al legislatore provvedere.

La norma potrebbe anche essere così formulata:

« Nessuno può essere punito per un fatto che non abbia leso, né posto in pericolo, l'interesse protetto dalla legge ».

Un'altra questione vivamente dibattuta nel gruppo di lavoro è quella relativa al delitto politico. Su tale punto non si è addivenuti ad un accordo. Ritengo che sia necessario

apportare una modifica all'articolo 8 del codice e stabilire che, agli effetti della legge penale, è reato politico ogni reato contro un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino; ed altresì deve essere considerato di questa natura ogni reato comune determinato da motivi « prevalentemente » politici, non « in tutto o in parte » quest'ultima accezione, infatti, sarebbe troppo ampia in quanto legata ad ogni minimo influsso di motivi politici sulla commissione del reato, e ciò potrebbe portare a gravi abusi anche in rapporto all'articolo 13, ultimo capoverso, del codice penale, che vieta la estradizione non solo per reati politici, ma anche per reati connessi con questi ultimi. Se si accogliesse la formula del progetto di legge del 1971, l'extradizione sarebbe vietata anche per reati comuni connessi ad altri reati comuni determinati solo in parte da motivi politici: ciò, evidentemente, costituirebbe un'esagerazione. Con il progetto di legge del 1972, invece, si è allargata notevolmente la nozione di delitto politico e si è ritenuto, in collegamento con l'articolo 13, di ripetere quella dizione e stabilire che deve essere considerato di natura politica il reato comune determinato « prevalentemente » da motivi politici.

Relativamente all'articolo 7 (13-bis del codice) c'è stato un rilievo da parte della I Commissione affari costituzionali, che ritiene incostituzionale l'articolo 7 perché con esso si attribuiscono al ministro di grazia e giustizia compiti non solo di controllo formale e di carattere burocratico (esistenza della deliberazione favorevole dello Stato concedente e di quello offerente), ma che attingono ad una delicata valutazione di merito, cioè all'esame della richiesta di estradizione fatta per ragioni di persecuzione politica, razziale, religiosa. Il permesso al transito per estradizione può, quindi, essere dato, secondo il progetto di legge in discussione, con provvedimento anche non motivato del ministro, anziché con provvedimento impugnabile dell'autorità giudiziaria. La I Commissione affari costituzionali ha rilevato che questo deve considerarsi incostituzionale e quindi sarebbe opportuno sostituire « dal ministro di grazia e giustizia » con « dalla sezione istruttoria della corte d'appello di Roma ».

Il gruppo di lavoro si è occupato particolarmente dell'articolo 27 (articoli 41 e 42 del codice penale), ed ha ritenuto di pro-

porre la sostituzione del terzo alinea dell'articolo 27 con i seguenti:

« Il concorso di cause preesistenti o concomitanti ignote all'agente esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'evento. In tal caso l'agente risponderà del fatto iniziale.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tale caso, se l'azione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita ».

Sostanzialmente il contenuto dell'articolo non subisce modifiche. Difatti, il principio innovatore su cui poggia l'articolo stesso viene mantenuto, l'estensione cioè dell'efficacia escludente del rapporto di causalità alle cause preesistenti e concomitanti. Nella nuova formulazione si è inteso, in primo luogo, modificare il criterio della eccezionalità e della imprevedibilità posto a base dell'esclusione.

In verità, si è ritenuto che il criterio della imprevedibilità non possa trovare applicazione rispetto alle cause preesistenti o concomitanti. Il criterio della imprevedibilità viene generalmente indicato per le cause sopravvenute. Così come il criterio dell'indipendenza, che nel progetto di legge viene riferito alle cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute.

È stato chiarito che per le cause preesistenti o concomitanti non si può parlare di indipendenza dall'azione, poiché il modo di essere di tali cause non consente alcuna discussione di dipendenza o meno dall'attività dell'agente, poiché le dette cause esistono fuori del campo dell'attività del colpevole, onde per esse può porsi solo questione se fossero note o meno al colpevole. Del resto, l'impossibilità di indicare un unico criterio di esclusione valevole cioè per le cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute, in considerazione della loro intrinseca diversità, trova piena conferma nello stesso progetto di legge, allorché all'articolo 33 si prevede una diminuzione di pena per il concorso di cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute. Si è ritenuto, pertanto, di indicare il criterio della conoscenza o meno per le cause preesistenti e concomitanti; mentre per le cause sopravvenute si è ritenuto di adottare la formula del codice vigente « da sole sufficienti », poiché la formula stessa trova ampi consensi in dottrina e nella giurisprudenza.

Si è ritenuto, infine, che l'accoglimento del principio dell'esclusione del rapporto di causalità per il concorso di cause preesistenti, concomitanti o sopravvenute debba portare alla soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 33, relativo alla diminuzione di pena, allorché le cause preesistenti, concomitanti o sopravvenute hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

In verità, non sembra agevole raccordare le due disposizioni dell'esclusione e della diminuzione, che, in definitiva, poggiano sullo stesso principio della rilevanza causale.

Una questione di particolare importanza è quella relativa agli articoli 42 e 43 del codice penale. Il Senato ha ritenuto di disciplinare il problema dell'elemento soggettivo in questo modo: nel nostro ordinamento giuridico abbiamo tre ipotesi di responsabilità: per dolo, per dolo di preterintenzione, e responsabilità oggettiva, perché l'evento più grave causato dall'azione dell'agente è attribuito a quest'ultimo « altrimenti », cioè al di fuori dello schema del dolo e della colpa. Il problema centrale è quello di eliminare la parola « altrimenti » cioè, in pratica, il criterio della responsabilità oggettiva, perché il codice è fondato sul principio della responsabilità personale enunciata dalla Costituzione e questo principio deve portare alla esigenza di un accertamento dell'elemento soggettivo in ordine all'evento attribuito all'agente.

E allora, il Senato ha voluto portare tutto l'ambito della responsabilità penale nell'ambito personale e, quindi, colpevole perché, in definitiva, quando si afferma il principio della personalità della responsabilità, si afferma il principio della colpevolezza, cioè che l'azione si riporta all'agente, se l'ha posta in essere intenzionalmente.

Qui è da premettere che il problema della responsabilità oggettiva sorgeva solo in caso di eventi causati dalla azione od omissione del soggetto. Senonché, se l'intendimento del Senato era quello di riportare tutte le ipotesi di responsabilità nell'ambito della responsabilità colpevole, con la indicazione del criterio della prevedibilità non si raggiunge questo intendimento, perché non è una categoria che possa riportarsi alla ipotesi colpevole, dolo o colpa. Per coloro che equiparano colpa e prevedibilità, il problema poteva considerarsi risolto perché si trasferiva tutto l'ambito della responsabilità penale nell'ambito colpevole.

Ma, in verità, il criterio della prevedibilità non è sufficiente a fondare la colpa. Può darsi, difatti, che l'evento sia prevedibile e ciò non ostante la colpa non sussista. Perché sussista la colpa è necessario riconnettere la prevedibilità all'esistenza di un particolare dovere di diligenza, di prudenza, eccetera. Si richiede, quindi, che l'evento non voluto sia conseguenza di un comportamento volontario qualificato in base ad un rapporto di contraddizione tra il comportamento stesso e le norme di prudenza, diligenza, eccetera. L'essenza del comportamento colposo è tutta in questa disapprovazione riferita ad un comportamento psicologico, disapprovazione che implica che è avvenuto qualcosa di non corrispondente a ciò che l'ordinamento giuridico pretendeva dall'agente.

Ecco, perché il semplice fatto della prevedibilità non dà luogo a colpa, quando la condotta causante non era contraria alle norme di prudenza o di diligenza.

Il problema, dunque, può risolversi in due maniere. La prima è quella di riportare tutto l'ambito dell'« altrimenti » alla colpa. Si era detto, appunto, di sostituire il secondo capoverso dell'articolo 42 con il seguente: « se la legge collega un aggravamento di pena ad una particolare conseguenza del fatto doloso, tale aggravamento è posto a carico dell'agente solo quando l'evento è stato realizzato per colpa » e di sopprimere « i casi di delitto preterintenzionale o » al primo capoverso. Così trasferiremmo tutto l'ambito della responsabilità penale nell'ambito della responsabilità colpevole, anche se metteremo in crisi tutta la applicazione della ipotesi prevista nel nostro codice. Questo « altrimenti », che viene considerato come una cosa aberrante, è una disposizione che figura nel codice dell'89 e che figura pure nel codice inglese, perché pare sia inevitabile in un gruppo di ipotesi, trattandosi di una prevedibilità implicita.

Un esempio è quello dei maltrattamenti da cui deriva la morte: qui l'evento si collega al maltrattamento, ma il codice non lo attribuisce a titolo di dolo, bensì come delitto aggravato dall'evento. Si veda il caso particolare dell'aborto: si praticano gli atti abortivi e la donna muore. Come si fa a non attribuire l'evento costituito dalla morte a chi ha compiuto gli atti abortivi? Si attribuisce dunque il reato di aborto aggravato dall'evento. C'è una quantità di ipotesi analoghe nei delitti contro la pubblica incolu-

mità (danneggiamento seguito da frana, da incendio, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); c'è il caso dell'abuso di mezzi di correzione; dell'abbandono di persona minore o incapace, se essa muore, dell'abbandono del neonato per cause d'onore, oppure l'omissione di soccorso, se segue la morte. Come si fa a non attribuire lo evento? Nel codice si era ricorso alla espressione « altrimenti », anche se nel codice il dolo è la regola, la colpa è l'eccezione, la preterintenzione è l'eccezione. Se dovessimo attenerci alle conclusioni cui era pervenuto il gruppo di lavoro, cioè all'inquadramento di questi reati tra quelli colposi, allora tutte le ipotesi di delitti aggravati dall'evento non avrebbero più autonomo valore.

Oppure, e questa è l'alternativa che propongo, possiamo lasciare inalterato, per quanto concerne l'articolo 42 del codice, il testo proveniente dal Senato, modificando invece l'articolo 43 del codice. In tal caso, resterebbero le tre ipotesi di responsabilità: dolosa, preterintenzionale, colposa, con la precisazione, operata modificando l'attuale articolo 43 del codice, che un delitto è preterintenzionale quando si realizza un evento più grave prevedibile come conseguenza dell'azione od omissione. Cioè si potrebbe includere, esplicitamente, nell'ambito del delitto preterintenzionale il criterio della prevedibilità, dando una nozione ampia, che è quella vera.

Propongo quindi questa alternativa all'attenzione della Commissione: o mantenere la formulazione elaborata dal Senato e all'articolo 43 aggiungere, alla definizione del delitto preterintenzionale, anche il concetto della prevedibilità: in tal caso ci muoveremo nell'ambito della modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento; oppure sopprimere il criterio della preterintenzionalità e riportare tutto a quello della prevedibilità. Però poiché sussiste nella parte speciale un'ipotesi di preterintenzionalità (prevista dall'articolo 584), sembrerebbe opportuno mantenere il concetto della preterintenzione, e specificare all'articolo 43 che il delitto preterintenzionale sussiste nelle ipotesi di prevedibilità.

È stata poi proposta la seguente nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 47 del codice penale: « L'errore sulla legge diversa dalla norma penale incriminatrice, che comunque intervenga a qualificare il fatto di reato, esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costitutivo del reato stesso ». Rispetto alla disposizione vigente,

la nostra norma prevede un ampliamento, in quanto contempla la possibilità di « errore sulla legge diversa dalla norma penale incriminatrice, che comunque intervenga a qualificare il fatto », mentre la norma del codice parla di « errore su una legge diversa dalla legge penale », semplicemente. Allora, attualmente i criteri riferiti alla legge penale debbono avere valore anche per una legge di natura diversa non penale che comunque intervenga a qualificare il fatto come reato: resta quindi esclusa anche in questo caso la rilevanza dell'errore sul fatto che costituisce reato.

ACCREMAN. Vi sarebbe un sostanziale ampliamento rispetto alla norma del codice attuale soltanto qualora l'errore di fatto fosse determinato anche da una legge penale non incriminatrice.

MUSOTTO, *Relatore*. Proporrei di risolvere la questione con una formulazione diversa. Poiché la dizione « norma incriminatrice » potrebbe dar luogo a degli inconvenienti, sarebbe opportuno sostituirla con l'altra « norma giuridica » più comprensiva.

Modificando, quindi, il testo predisposto dal gruppo di lavoro, si potrebbe formulare l'emendamento nel senso di sostituire l'ultimo capoverso dell'articolo 47 del codice penale con il seguente:

« L'errore su una norma giuridica, che sia diversa dalla legge penale e comunque intervenga a qualificare il fatto di reato, esclude la punibilità ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi rientrerebbe l'ignoranza delle norme che regolano l'attività professionale, ad esempio.

SPAGNOLI. La giurisprudenza è già orientata in questo senso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma fa distinzione tra errore sulla legge non penale ed errore sul fatto.

MUSOTTO, *Relatore*. Un altro, importante problema è quello della responsabilità del direttore del giornale. È stata proposta la seguente nuova formulazione: « Fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile il quale non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della

pubblicazione sul periodico da lui diretto è punito, qualora l'autore dello scritto sia ignoto, con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Si avrebbe una innovazione rispetto alla legge attualmente vigente. Questo è uno dei problemi più controversi e si possono seguire criteri diversi: o quello del codice del 1930, o applicare i principi generali, senza predisporre una disciplina specifica, sicché se un direttore di giornale non ha in alcun modo concorso non risponde del reato commesso per mezzo della pubblicazione, ma solo l'autore e, se questo è ignoto, non ne risponde nessuno. Un altro criterio, quello della responsabilità legale, era il sistema seguito dal codice del 1930: cioè, sussistenza della responsabilità a prescindere da qualsiasi indagine soggettiva. Questo sistema, più rigoroso, è stato superato dalla previsione della responsabilità del direttore solo a titolo di colpa, contenuta nella legge n. 127 del 1958, che ha modificato il codice.

Con la soluzione da noi proposta ci sarebbe il trasferimento di responsabilità solo se l'autore è ignoto, salva la ipotesi di concorso, perché ovviamente, in tal caso, si applicano i principi comuni. Se c'è solo colpa del direttore avremo la convivenza di due forme di responsabilità diverse, rispetto ad uno stesso evento, il che non costituisce concorso, perché non è ammissibile il concorso quando di fronte ad uno stesso evento ci sono diverse forme di responsabilità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Abbiamo scritto un libro per dimostrare che non è così. C'è concorso doloso e colposo.

MUSOTTO, *Relatore*. Ma che concorso è, allora ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lei parte dal presupposto errato che nel concorso ci sia un fatto principale ed un fatto secondario.

MUSOTTO, *Relatore*. Non dovrebbe ammettersi un responsabilità per lo stesso fatto a titolo colposo e a titolo doloso: è un principio generale.

Abbiamo pensato in questo caso di procedere ad una forma di trasferimento della responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia noto l'autore, il che mi pare una soluzio-

ne accettabile: cioè, se è noto l'autore, ne risponde questi stesso.

Se invece non è noto l'autore, allora la responsabilità ricade sul direttore del giornale, sempre che si accerti che vi sia una responsabilità colposa: siamo di fronte ad un tipo di responsabilità detto « a cascata ».

PRESIDENTE. Ciò significa che chiunque, se voglia, può commettere un reato attraverso un giornale, senza che la responsabilità ricada sul direttore.

SPAGNOLI. Nella pratica, è assolutamente impossibile che il direttore possa controllare il contenuto di tutti gli scritti pubblicati sul suo giornale. In ogni caso chi scrive si assume le proprie responsabilità: il direttore risponde solo dal punto di vista civile, dovendo eventualmente provvedere a rettifiche. Nel caso di autore ignoto, la posizione del direttore è diversa: egli si assume la responsabilità per quanto concerne il controllo dei servizi pubblicati. Ma è assolutamente impossibile, negli altri casi, un qualsiasi controllo e, in ogni caso, si tratterebbe di una funzione puramente formale. Con il nostro emendamento, nel caso dei « pezzi » firmati, il direttore, ripeto, risponderebbe soltanto dal punto di vista civile, mentre la responsabilità penale resterebbe a carico di colui che firma.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Colui che firma è sicuramente l'autore della pubblicazione ?

SPAGNOLI. Prescindendo da alcune ipotesi marginali (come quella delle lettere al giornale), occorre considerare che l'azienda editoriale ha uno staff redazionale composto da giornalisti professionisti e collaboratori, che sono coloro che scrivono i « pezzi ». Questo è il punto di fondo.

ACCREMAN. Questa differenza di trattamento non potrebbe indurre il direttore a lasciare l'autore del servizio nell'anonimato ? Se, ad esempio, si volesse compiere una diffamazione, punita con un anno di reclusione, il direttore potrebbe non rendere noto l'autore...

PRESIDENTE. Questa è la nostra preoccupazione. Il relatore, comunque, ci ha esposto una possibile soluzione.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

MUSOTTO, *Relatore*. Un altro importante problema su cui si è soffermato il gruppo di lavoro è quello posto dall'articolo 31 del progetto di legge. Il Senato ha richiesto la conoscenza delle circostanze ed ha introdotto l'eguaglianza « putativo-reale » anche per le circostanze attenuanti. Sarebbe opportuno sopprimere quest'ultimo principio, perché il putativo deve valere soltanto per le cause di esclusione del reato e non per le attenuanti, che valgono se siano effettivamente presenti.

Ci si è inoltre orientati nel senso di lasciare il principio nella conoscenza per le circostanze aggravanti e di specificare l'esigenza della conoscibilità nella ipotesi dei reati colposi.

Mi sono sempre manifestato contrario all'inserimento del principio della conoscenza in ordine alle circostanze, in quanto si deve ritenere che non sorga una responsabilità per queste bensì una responsabilità per il fatto in relazione alle circostanze in cui si è verificato. Per cui, non si istituisce un rapporto tra responsabilità dell'autore e circostanze, ma un rapporto di causalità tra agente e fatto costitutivo. In fondo, anche la dottrina afferma che l'esigenza della conoscenza è valida soltanto per gli elementi costitutivi del reato: quindi, se vogliamo distinguere questi ultimi dalle circostanze del reato, utilizziamo il criterio della conoscenza, mentre l'altro della non conoscenza ha valore per gli altri elementi del reato.

A questo punto è sorto il problema di eliminare la responsabilità obiettiva per le circostanze del reato anche in relazione ad una affermazione contenuta nei lavori preparatori del codice del 1930. Però, nell'impostazione che noi diamo al problema, questa esigenza non si pone, in quanto per le circostanze non sorge mai la questione della responsabilità. Vi sono moltissime ipotesi, nel nostro ordinamento giuridico, di circostanze aggravanti per cui non si può richiedere la conoscenza in alcun modo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono condizionate alla prevedibilità.

MUSOTTO, *Relatore*. Mi pare che questa affermazione, se risponde alla esigenza legittima di eliminare forme di responsabilità oggettiva, propriamente dovrebbe escludere tutte le ipotesi in cui c'è solo un rapporto di-

retto tra l'azione e l'evento. Avrebbe conseguenze assai gravi richiedere la prevedibilità anche per le circostanze. Nel libro di Delitala c'era scritto « l'esigenza di conoscere le circostanze non conosciute », mentre nella dottrina tedesca il problema si pone per i delitti aggravati dall'evento, ma non per le circostanze, per le quali non si pone un problema di responsabilità.

RIELA. Comunque, gli orientamenti del gruppo di lavoro ancora non sono stati trasferiti in un testo che riscuota generali consensi.

MUSOTTO, *Relatore*. Penso che ciò potrà però avvenire al più presto.

Passo ora ad illustrare un altro tema, quello relativo al terzo alinea dell'articolo 34 del progetto di legge, per il quale è stata redatta la seguente formulazione sostitutiva:

« Quando il fatto risulta di lieve entità e non concorrono le circostanze previste nel numero 4 o nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo precedente, ovvero quando il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita sino alla metà ».

SPAGNOLI. Noi siamo per la non punibilità in questo caso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quando manchi la capacità a delinquere, anche se il delitto è gravissimo, non sarebbe comminata alcuna pena?

SPAGNOLI. Per la minima entità non eravamo legati a questa formulazione; nel caso di minima lesione, scatta il discorso della non punibilità, e non solo per i reati contro il patrimonio.

MUSOTTO, *Relatore*. Non si può stabilire la non sussistenza del reato. In presenza di una lesione minima, si può procedere alla determinazione della pena commisurata alla gravità della lesione. Ma non si può stabilire l'equazione: minima lesione = non punibilità.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'introduzione della non punibilità per reati di lieve entità sia un grave rischio sul piano giuridico.

MUSOTTO, *Relatore*. Questi reati sono sempre punibili, anche se in grado inferiore.

ACCREMAN. Un individuo può rubare anche mille lire, ma con modalità estremamente gravi: questo è il punto da chiarire.

PENNACCHINI. Viene infatti in considerazione il caso di un individuo che rapini mille lire.

COCCIA. Noi siamo per la congiunzione, non per l'alternatività tra i due criteri.

MUSOTTO, *Relatore*. Un altro argomento di attento esame da parte del gruppo di lavoro è stato quello del reato continuato.

Il Senato ha modificato notevolmente questa fattispecie ed allora sorgerebbe l'esigenza di rivedere tutto l'ambito del reato continuato eterogeneo. Si potrebbe proporre il seguente criterio: non più omogeneità o eterogeneità, ma una forma intermedia che presenti carattere comuni. Si tratta di una esigenza prospettata da molte parti. Sorge quindi un altro problema, perché la recente legge in materia non ha regolamentato l'ipotesi del concorso di reati. Nell'ipotesi del reato omogeneo, il problema non si poneva in quanto all'omogeneità del reato corrispondeva lo stesso carattere delle pene; ma di fronte al reato eterogeneo deve porsi l'eterogeneità delle pene. Può darsi che un delitto sia punito con la reclusione, l'altro con la multa.

ACCREMAN. Si può aumentare il massimo della pena: il limite di sei mesi, ad esempio, potrebbe essere portato a nove.

MUSOTTO, *Relatore*. Applicando la legge oggi, avviene che il giudice opera sulla pena più grave. Nell'ipotesi di contrabbando, per esempio, come deve agire?

RIELA. Se un reato è punito con la contravvenzione ed un altro con la multa, si può ritenere più grave il primo: in concreto, si può agire aumentando la pena più grave.

MUSOTTO, *Relatore*. Il gruppo di lavoro aveva proposto di modificare la fattispecie, introducendo caratteri fondamentali comuni ai due tipi di reato, precisando se per alcuni reati dovesse infliggersi la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria e ad altri reati quest'ultima soltanto. Una soluzione potrebbe

consistere nell'aumentare tanto la pena detentiva più grave quanto quella pecuniaria più grave.

ACCREMAN. Il problema è questo: se concorrono più di due reati, la pena per la violazione più grave è aumentata sino al triplo, mentre in precedenza si poteva comminare solo il massimo della pena più grave. Con la modifica, invece, si introduce un elemento peggiorativo, perché il massimo della pena detentiva può essere aumentato sino al triplo.

MUSOTTO, *Relatore*. Gli orientamenti emersi nel gruppo di lavoro hanno comunque portato alla formulazione del seguente testo, sostitutivo del terzo alinea dell'articolo 46 del progetto di legge:

« Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, che, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, se concorrono non più di due reati punibili con pene di specie diversa, non si applica alcun aumento di pena per la violazione più grave e la pena per la violazione meno grave viene ridotta sino alla metà; se concorrono più di due reati punibili con pene di specie diversa, la pena per la violazione più grave è aumentata sino al triplo e sono ridotte sino alla metà le pene per le violazioni meno gravi ».

Per quanto riguarda l'articolo 57 del progetto di legge, sostitutivo dell'articolo 116 del codice penale, generalmente si ritiene che il problema di questo articolo sia intimamente connesso con il tenore dell'articolo 27 del progetto di legge, per la parte relativa all'ultimo capoverso dell'articolo 42 del codice penale, nel senso che se l'articolo 27 del testo del Senato non dovesse subire modifiche, potrebbe restare inalterato anche il resto della disposizione dell'articolo 57 del medesimo testo.

Tuttavia, vorrei rilevare che, come abbiamo avuto modo di chiarire nella relazione, l'ipotesi dell'articolo 57 non potrebbe riportarsi alla disposizione dell'articolo 27, perché quest'ultimo intende riferirsi ad eventi dannosi non voluti, ma causati dall'agente, mentre nell'ipotesi dell'articolo 57 ci troveremmo in

presenza di eventi non soltanto non voluti, ma anche non causati. Pertanto vorrei prospettare l'esigenza di un riesame del problema da parte della Commissione.

In un primo momento, quindi, il gruppo di lavoro aveva pensato di proporre la seguente modifica all'articolo 57 del progetto di legge: « Qualora il reato commesso sia diverso da quello concordato, lo stesso è posto a carico del concorrente che l'ha causato e voluto; gli altri concorrenti, che non hanno voluto e causato il delitto, rispondono del delitto concordato, ma la pena è aumentata dalla metà ai due terzi ».

Dal momento, tuttavia, che il problema è stato affrontato anche dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto che con il criterio della prevedibilità può considerarsi risolto il problema dell'articolo 42 del codice, ritengo che sarebbe opportuno accantonare per ora l'argomento.

Per quanto riguarda l'articolo 60 del progetto di legge, che si riferisce all'articolo 134 del codice penale, la I Commissione affari costituzionali ha proposto di sopprimere l'ultimo alinea di questo articolo.

In riferimento all'articolo 67 del progetto di legge, cioè all'articolo 151 del codice penale, si suggerisce di sopprimere, nel secondo alinea, il seguente inciso: « salvo che il decreto disponga diversamente, non si applica ai delinquenti abituali o professionali », e di aggiungere un quarto alinea, del seguente tenore: « Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali ». Ciò perché nella formula adottata dal Senato potrebbe sembrare che la inapplicabilità dell'amnistia ai delinquenti abituali o professionali si riferisca ai soli casi di concorso.

Per quanto concerne l'articolo 68 del progetto di legge, che si riferisce agli articoli 157 e 158 del codice penale, si suggerisce di sostituire lo stesso articolo 68 con il seguente:

« Gli articoli 157 e 158 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

” ART. 157. — (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in trenta anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni;

2) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore ai trenta anni;

3) in diciotto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

4) in dodici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni;

5) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a dieci anni;

6) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai cinque anni o la pena della multa;

7) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

8) in diciotto mesi, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ”.

” ART. 158. — (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi in una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato ”.

Il suddetto emendamento tende principalmente ad attenuare la riduzione, prevista dal testo del Senato, dei tempi stabiliti per la prescrizione.

RIELA. Anche il gruppo comunista è favorevole all'emendamento formulato dall'onorevole Musotto. Il testo varato dal Senato è apprezzabile sul piano dei principi astratti, ma in concreto produrrebbe gravi conseguenze.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ha nessuna colpa il singolo soggetto se la giustizia è lenta, e quindi non vedo come si possa far ricadere a carico del singolo una responsabilità che è di altri.

RIELA. Così come il legislatore ha modificato i termini per la custodia preventiva, così come ha rivisto i termini della carcerazione preventiva, non vedo perché non dovrebbe prevedere una meno drastica riduzione dei termini della prescrizione.

MUSOTTO, *Relatore*. Rispetto al codice penale vigente, anche il nostro testo reca una modifica a favore del reo.

PENNACCHINI. Una volta avete chiesto una restrizione di questi termini; oggi chiedete un allargamento. Tutti auspichiamo una giustizia efficiente, ma i termini stabiliti dal codice sono assurdi e quindi voler ritornare al passato è assurdo. Comunque, bisogna approfondire questo tema.

SPAGNOLI. Personalmente, invece, trovo eccessivamente brevi anche i termini proposti dal gruppo di lavoro, e sarei favorevole a lasciare inalterati quelli previsti dal codice vigente.

FELISETTI. Dobbiamo infatti stare attenti: il testo del Senato rischia di risolversi in un'amnistia generalizzata.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A titolo personale, mi dichiaro decisamente contrario; sul cittadino non può ricadere la lentezza della

giustizia. Mi riservo, comunque, di precisare l'alleggiamento del Governo.

MUSOTTO, *Relatore*. All'articolo 74 (articolo 164 del codice penale) è stata proposta la sostituzione della parola « concessa » con l'altra « concessuta ».

All'articolo 68 (articolo 158 del codice penale) è stato suggerito di prevedere la rinunciabilità per la prescrizione, così come l'articolo 67 la prevede per l'amnistia.

Restano a questo punto da considerare altri due temi particolarmente delicati: quello dell'ampliamento della gamma delle sanzioni penali e quello della ristrutturazione o soppressione delle misure di sicurezza. Data l'importanza di questi argomenti, converrà esaminarli in altra seduta. Infatti, al solo problema dell'allargamento della gamma delle sanzioni penali dovrei dedicare quasi tutta una seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Musotto, il suo intervento non può essere sospeso e rinviato ad altra seduta. La prossima volta dovremo infatti iniziare a discutere dell'articolo 1. Se quindi ella non ritiene di proseguire ora la sua illustrazione delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro, ciò potrà essere fatto soltanto nel corso della discussione sui singoli articoli.

MUSOTTO, *Relatore*. Sta bene, onorevole Presidente, vuol dire che in quella sede darò i chiarimenti necessari.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è allora rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO